

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1337)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, GENCO, BENAGLIA, BERMANI, CARRARO, SAMMARTINO, BALDINI, SPIGAROLI, NOE', TREU, TANSINI e ZELIOLI LANZINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1970

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1616 — i cui termini di applicazione sono stati prorogati con le leggi 23 dicembre 1965, n. 1416, e 9 febbraio 1968, n. 91, al 31 dicembre 1970 — si stabiliscono provvidenze a favore dei natanti e delle attrezzature della navigazione interna allo scopo di contribuire allo sviluppo di una concreta politica idroviaria che Governo e Parlamento avevano più volte affermato di voler perseguire.

Per tutta una serie di circostanze le provvidenze disposte dalla legge n. 1616 non ebbero subito piena e soddisfacente applicazione e la legge non diede inizialmente i frutti sperati. Per questo motivo con le due leggi sopra richiamate, n. 1416 e n. 91, vennero prorogati i termini di applicazione della legge.

Negli esercizi compresi fra il 1966 ed il

1970, infatti, vennero presentate numerose richieste di contributi e le leggi in parola trovarono una più larga e soddisfacente applicazione.

Non essendosi ancora esauriti i fondi all'uopo stanziati e considerata l'opportunità di dare seguito alle provvidenze di che trattasi per stimolare ulteriormente l'ammodernamento ed il potenziamento del parco natanti della moderna navigazione interna, contribuendo così allo sviluppo dell'esercizio idroviario, si chiede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1972 dei termini previsti dalla legge n. 91, utilizzando i fondi già stanziati e non ancora impegnati, e che potrebbero, per la vicina scadenza del 31 dicembre 1970, passare in economia.

Onorevoli senatori, data l'utilità del disegno di legge, si confida nella pronta e favorevole vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.